

**INCOMPATIBILITÀ CONSIGLIERE COMUNALE, PRESIDENTE DI COMUNITÀ
MONTANA
(06/09/2001)**

QUESITO:

Si chiede se un Consigliere comunale, Presidente della Comunità Montana della quale il Comune fa parte, possa partecipare alla votazione di una deliberazione del Consiglio comunale, avente come oggetto la delega alla Comunità Montana delle funzioni di cui all'art. 83 della L.r. 54/1998.

Ad avviso di chi scrive ricorre, nel caso, in carenza di specifica codificazione, l'istituto della incompatibilità funzionale di tipo istituzionale, essendo il Consigliere chiamato a pronunciarsi sul conferimento di delega per le funzioni ricordate, a favore dell'Ente presso il quale svolge le funzioni di Presidente.

RISPOSTA:

Premesso innanzitutto quanto segue:

- l'astensione obbligatoria scaturisce da precise disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 31 della L.R. 54/1998, che sostanzialmente prevede per i componenti degli organi collegiali l'obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado (tale divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione);
- l'obbligo di astensione, però, non sussiste in tutti quei casi in cui il conflitto di interessi è direttamente escluso dalla legge o ritenuto inesistente, per essere l'amministratore portatore non di un interesse privato, (proprio o di persona a lui legata da vincolo di parentela) ma del pubblico interesse a ricoprire un publicum officium, al quale è stato prescelto dal corpo elettorale;

per quanto attiene il caso specifico si dà atto che:

- la funzione di Presidente della Comunità montana è esercitata dal consigliere di cui trattasi, in quanto componente del Consiglio di Comunità, eletto dallo stesso Consiglio (art. 80 L.R. 54/1998);
- il consigliere è componente del Consiglio di Comunità, essendo stato nominato dal Consiglio comunale di appartenenza quale rappresentante del Comune (art. 76, L.R. 54/1998).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il Consigliere comunale, così come gli altri rappresentanti del Comune nel Consiglio della Comunità montana di riferimento, possano legittimamente partecipare alla discussione e alla votazione della deliberazione comunale di delega di funzioni comunali alla Comunità montana stessa, in quanto tali amministratori sono portatori non di interessi personali o di loro parenti o affini entro il quarto grado, ma di interessi pubblici.

Si rammenta che tali situazioni non costituiscono inoltre cause di incompatibilità (né di ineleggibilità), in quanto non sussiste, neppure a livello potenziale, un conflitto di interessi tra gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, in virtù di norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo (art.17, l.r.4/1995).

Analogo quesito è stato rivolto all'ANCITEL, che ha fornito il parere qui di seguito riportato:

1. in relazione alla richiesta di cui trattasi, relativa alla posizione di un Consigliere comunale che ricopra la carica di Presidente della Comunità Montana che ritiene legittimo esprimere il suo voto sulla decisione che conferisce delega alla Comunità Montana da lui presieduta, si fa presente quanto segue:
2. il secondo comma dell'art. 78 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce l'obbligo per i consiglieri e, in genere, per gli amministratori degli enti locali di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o dei loro parenti od affini entro il quarto grado. Non sussistono, quindi, nel caso sottoposto, motivi di illegittimità nella partecipazione al voto del Consigliere Presidente della Comunità Montana in quanto la delega delle funzioni all'ente dallo stesso presieduto non incide su interessi personali o familiari dell'interessato;
3. il problema prospettato può avere un valore etico ove si ritenga che il Consigliere, in queste sue funzioni, possa influenzare il Consiglio e comunque sostenere con il suo voto la delega di compiti e servizi alla Comunità Montana. Si può tuttavia ritenere che il legame che il legislatore ha espressamente stabilito fra Comune e Comunità Montana ha il fine di assicurare un rapporto di diretta e reciproca collaborazione. Il Consigliere nominato dal Consiglio della Comunità Montana e divenuto della stessa Presidente è responsabile verso il Consiglio comunale dell'esercizio delle funzioni delegate e la sua partecipazione al conferimento aumenta le sue responsabilità, avendole in effetti accettate partecipando alla votazione della delibera di delega;
4. ferme restando le considerazioni in precedenza espresse si ritiene che, per i motivi etici ai quali si è fatto cenno, il Consigliere interessato avrebbe potuto partecipare alla discussione relativa alle funzioni oggetto della delega ed astenersi, per la carica ricoperta nell'ente delegato, dalla votazione. Sono comportamenti rimessi alle autonome valutazioni dell'interessato, comunque da rispettare, e che non inficiano la legittimità del provvedimento di delega.